

Allegato

Polizza fidejussoria per la cauzione degli
Esattori delle imposte dirette.

Condizioni generali

Art. 1. Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni garantisce, fino alla concorrenza della somma in essa indicata, la cauzione che l'Esattore delle Imposte Dirette deve prestare ai sensi degli art. 16 e 20 del Testo Unico delle Leggi sulle riscossioni, delle Imposte Dirette, approvate con R. D. 17 ottobre 1922 n. 1461, e degli art. 32 e seguenti, 130, 131 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico suddetto, approvato con R. D. 15 settembre 1923 n. 2090 e dell'art. 5 del R. D. L. 16 febbraio 1931 n. 210.

Sono applicabili tutte le norme contenute nel R. D. L. 7 agosto 1931 n. 1113, per fatto espresso, e le altre condizioni contenute nella presente polizza.

La somma garantita dalla presente assicurazione non potrà essere superiore alla metà della cauzione stabilita per legge.